

Prot. 578 /2017

Nereto, li 16 marzo 2017

Via mail pec

Spett.le

Unione di Comuni

Comune di Bellante

Comune di Colonnella

Comune di Controguerra

Comune di Crognaleto

Comune di Sant'Omero

Comune di Nereto

Comune di Martinsicuro

Comune di Sant'Egidio

Oggetto: **Esercizio del diritto di prelazione sulla cessione delle azioni di questa società possedute da COSEV Servizi S.p.a.**

Gentilissimo Signor Sindaco/signor Presidente,

come noto COSEV Servizi s.p.a. possiede n. 174.558 azioni ordinarie con diritto di voto di questa società su un totale di n. 922.457 azioni del valore nominale unitario di euro 1,00, per un totale di euro 174.558, pari al 18,92% del capitale.

Gli enti locali che partecipano al capitale della Poliservice S.p.a., nel loro complesso possiedono n. 500.000 azioni ordinarie con diritto di voto.

Con comunicazione del 16/03/2017 (e che si allega per un totale di pag. 1) da parte del Presidente dell'organo amministrativo di COSEV Servizi s.p.a. lo scrivente è stato informato del valore di cessione di dette azioni, ai sensi dell'art. 10 (*Alienazione di partecipazioni sociali*), c. 2, 2° periodo, d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) così detto TUSPP.

In adesione al dettato del titolo II, art. 7, cc. 5 e ss., del vigente statuto di questa società, s'invita gli organi istituzionali competenti degli enti soci a pronunciarsi su tale diritto.

Si allega l'estratto del citato art. 7, cc. 5 e ss.

Mentre si resta a disposizione per ogni necessità, si coglie l'occasione per porgere i più distinti saluti.

Poliservice S.p.a.

Il Presidente del C.d.A.

Dott. Giovanni Antelli

Allegato "A" al n. 10352 di raccolta.

COPIA AUTENTICA

KS

Statuto della Poliservice S.p.A.

Indice

Titolo I, DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 Natura della società e denominazione

Art. 2 Sede

Art. 3 Durata

Art. 4 Oggetto

Titolo II, CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI - AZIONI - OBBLI-
GAZIONI

Art. 5 Capitale sociale

Art. 6 Finanziamenti, versamenti, strumenti finanziari e
patrimoni destinati

Art. 7 Azioni ordinarie, diritto di prelazione e trasferi-
mento delle partecipazioni

Art. 8 Obbligazioni

Art. 9 Partecipazione pubblica maggioritaria

Titolo III, ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 Assemblea dei soci

Art. 11 Avviso di convocazione

Art. 12 Competenze

Art. 13 Intervento e voto

Art. 14 Presidenza, segreteria, verbalizzazione

Art. 15 Costituzione, deliberazioni e diritto di voto

Titolo IV, ORGANI SOCIALI: ORGANO AMMINISTRATIVO



MISSIS

MISSISSIPPI

OMISSIS

10, di 1004 in preparazione per il 1991		
Art. 7		
(Azioni ordinarie, diritto di prelazione e trasferimento delle partecipazioni)		
1) Le azioni sono nominative ed indivisibili. La società non ha l'obbligo di emettere titoli azionari. La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. Possono essere emessi certificati provvisori sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione e da un altro amministratore o da un procuratore speciale all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione (nonché altri tipi di azioni e/o obbligazioni previsti dal Codice civile); in mancanza di tali azioni o certificati o deliberazioni lo stato di socio risulterà unicamente dai libri sociali.		
Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente e dal presente statuto. I certificati azionari possono essere sottoscritti mediante riproduzione meccanica della firma di un amministratore, ai sensi del Codice civile.		
E' vietata l'intestazione a interposta persona delle azioni.		
Addivenendosi ad aumenti di capitale sociale ai sensi del presente statuto, le azioni di nuova emissione dovranno essere		
8		


offerte in opzione agli azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

2) Nel rispetto delle norme statutarie, le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, del presente statuto.

3) I versamenti liberatori delle azioni sono richiesti, salva diversa deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, dal Consiglio di amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti, salvo quanto disposto dal Codice civile. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura ed alle modalità indicate nel precedente articolo 5, comma 6.

4) Atteso che le successive clausole contenute in questo articolo intendono tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi, il socio che intenda sottoporre, in tutto o in parte, le proprie azioni e i diritti di opzione a usufrutto o a qualsiasi altro vincolo, deve darne prima comunicazione al Consiglio di amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5) Qualora un socio intenda trasferire ad altri soci o a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo anche gratuito e di liberalità, delle proprie azioni (fermo restando i vincoli di cui al presente statuto) o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse, ovvero i diritti di



34

opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, informare il presidente del Consiglio di amministrazione, ed offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle in proporzione alla partecipazione da essi posseduta, specificando il prezzo richiesto per la vendita delle azioni, o il valore delle stesse in caso di cessione a titolo gratuito, e le generalità di colui o coloro ai quali l'offerente le cederebbe qualora i soci non esercitassero la prelazione. Sarà cura del presidente del Consiglio di amministrazione informare di ciò gli altri soci, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.


6) Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi a solo titolo esemplificativo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali su azioni, obbligazioni convertibili, o diritti di opzione.

7) I soci che ne hanno diritto che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui all'ultimo capoverso del comma 5, a pena di decadenza debbono manifestare, a mezzo di

35

lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al presidente del Consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o obbligazioni convertibili o i diritti di opzione offerti. Se nel termine di cui sopra taluno dei soci non avrà esercitato in tutto o in parte la prelazione di cui trattasi, gli altri soci hanno diritto di sostituirsi, sempre in proporzione alle rispettive quote. Verificandosi tale ipotesi il presidente del Consiglio di amministrazione della società ne darà, entro 10 (dieci) giorni, comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci, ed i soci che intendono sostituirsi a quelli che non hanno esercitato la prelazione, dovranno darne comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento ad esso presidente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'avviso stesso. L'esercizio del diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve riguardare tutte le azioni e tutti i diritti di opzione offerti.

8) Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, il socio o taluno di essi, dichiarerà di non essere d'accordo sul prezzo richiesto, o il valore (nel caso di cessione a titolo gratuito) ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo - fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro dieci (10) giorni dalla comunicazione da



effettuarsi dall'aggiudicatario - avrà comunque diritto di

acquistare le azioni o le obbligazioni convertibili o i dirit-

ti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabi-

lito da un esperto nominato dal tribunale, su istanza della

parte più diligente. L'esperto è nominato dal Presidente del

Tribunale competente coincidente con quello di cui alla sede

legale della società. L'esperto fisserà le modalità con cui la

parte cessionaria dovrà versare il prezzo o il valore (nel ca-

so di cessione a titolo gratuito). L'esperto dovrà pronunciar-

si entro novanta (90) giorni solari prorogabili una sola vol-

ta, su accordo scritto dalle parti o per decisione dell'esper-

to, per un periodo non superiore ad ulteriori novanta (90)

giorni.

9) Nella propria valutazione l'esperto sopra indicato dovrà

tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimo-

niale della società, della sua redditività, della sua posizio-

ne nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal po-

tenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di

ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in

considerazione al fine della determinazione del valore di ti-

toli azionari. L'esperto formerà la propria determinazione e

comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valu-

tazione non appena sarà stata resa. Il prezzo come sopra de-

terminato è vincolante per tutte le parti.


Qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse superiore

37

al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse inferiore di non oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'esperto. Qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia al Consiglio di amministrazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'esperto. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'esperto.

Il costo dell'esperto sarà a carico:

a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'esperto non



8

sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo of-

ferto dal potenziale acquirente;

b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dal-

l'esperto sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al

prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avval-

so della facoltà di desistere;

c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano

dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle ri-

spettive partecipazioni, e per metà del socio offerente, qua-

lora il prezzo determinato dall'esperto sia inferiore di oltre

il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale ac-

quirente e il socio offerente non si sia avvalso della facoltà

di desistere.

10) Fino a quando non sia stata fatta l'offerta o la valuta-

zione di cui ai precedenti commi e non risulti che l'offerta

di cui al precedente comma 5 non sia stata accettata (per de-

correnza dei termini o per risposta scritta) e non sia stato

espresso il consenso di cui al successivo comma 12, il terzo

(cessionario, donatario, ecc.) il trasferimento si considera

inefficace cosicché esso non sarà iscritto nel libro soci,

l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e de-

gli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni, o alle

obbligazioni convertibili o diritti di opzione, così come non

avrà diritto agli utili, al voto ed alla ripartizione del pa-

trimonio sociale in sede di liquidazione della società.

11) Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni o le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi.

L'efficacia dei trasferimenti delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione nei confronti della società, è subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la partecipazione pubblica totalitaria. Il Consiglio di amministrazione provvede all'accertamento della qualità del nuovo socio nella qualificazione di cui al precedente articolo 1, comma 2 del presente statuto.

12) Il trasferimento delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi non soci non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo consenso del Consiglio di amministrazione, ai fini del rispetto dei requisiti di partecipazione pubblica locale totalitaria. La costituzione a qualsiasi titolo per atto tra vivi di diritti reali di godimento su azioni della società è ammessa solo a condizione che la stessa non comporti in alcun caso la perdita del diritto di voto da parte del costituente. La costituzione sulle azioni della società di diritti reali di garanzia non è consentita e non avrà effetto.



nei confronti della società qualora non sia stata preventivamente approvata dal Consiglio di amministrazione.

13) Non esercitandosi il diritto di prelazione nei tempi previsti dal precedente comma 7, l'Assemblea ordinaria potrà indicare, dandone mandato al Consiglio di amministrazione, al socio (tramite raccomandata con avviso di ricevimento) che intende cedere le proprie azioni, entro centoventi (120) giorni dalla comunicazione indicata nel comma 5, un altro acquirente gradito e disposto all'acquisto alle stesse condizioni previste nel negozio stipulato con il soggetto non gradito.

L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.

14) Nel caso in cui tutte o parte delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione messe in vendita non siano acquistate da altro socio, al fine di pervenire alla prelazione di tutte le azioni e di tutti i diritti di opzione offerti, il Consiglio di amministrazione si riserva di dare - ove possibile, a norma del Codice civile - avviso al procedimento di acquisto da parte della società. Di ciò potrà darne informazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al socio entro trenta (30) giorni successivi ai termini indicati nel precedente comma 13.

15) Qualora entro il predetto termine di cui al comma 13 nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il consenso si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire le azioni al soggetto indicato nella comunicazione.

4-1
In caso di inosservanza di quanto precedentemente previsto nel presente articolo, il trasferimento delle partecipazioni non sarà efficace nei confronti della società e pertanto l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione, o parte di essa, con effetto verso la società.

16) E' espressamente convenuto che le suddette procedure si applichino anche nel caso che la cessione avvenga, se la legge nella fattispecie lo consente, a favore di una società fiduciaria.

17) Non è possibile dare in garanzia o comunque vincolare le azioni senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ferma sempre restando l'incedibilità del diritto di voto.

18) Il trasferimento delle azioni ha effetto, di fronte alla società, con l'annotazione dell'operazione nel libro dei soci ai sensi di legge.

19) Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.


OMISSIS

MISSISS

Copia composta di 50 (cinquante) fogli, con-
forme all' originale, in più fogli massimi delle pre-
scritte firme, ed al suo allegato.


de' stessi in ante xupbe
per uso enumerativo.

Thema vent' sei settembre
due pezzi.





64016 Nereto (TE) – Via F. Petrarca, 6
☎ 0861 855573
☎ 0861 808570
Internet: www.cosev.it
E-mail: info@cosevservizi.it
Part. I.V.A. n° 00446820672
R.E.A. Teramo n°104613 - R. I. Teramo n° 12815



Prot. n° 36/

Nereto (TE), lì 16 /03/2017

Spett.le
Poliservice S.p.A.
Piazza G. Marconi, 10
6415 Nereto (TE)

-via mail PEC: poliservicespa@pec.it

Alla c.a. del Presidente del Consiglio di
Amministrazione pro-tempore
Dottor Gianni Antelli

Oggetto: *Esercizio del diritto di prelazione sulla cessione delle azioni della società in indirizzo possedute da COSEV Servizi S.p.A.*

Gentilissimo dottor Antelli,

come noto COSEV Servizi S.p.A., c.f. 82005040678, possiede n. 174.558 azioni ordinarie con diritto di voto della Poliservice S.p.A. su un totale di n. 922.457 azioni del valore nominale unitario di euro 1,00, per un totale di euro 174.558, pari al 18,92% del capitale sociale.

Gli enti locali che partecipano al capitale di Poliservice S.p.A., nel loro complesso, possiedono n. 500.000 azioni ordinarie con diritto di voto.

Ciò premesso La informiamo del valore di cessione di dette azioni, ai sensi dell'art. 10 (*Alienazione di partecipazioni sociali*), c. 2, 2° periodo, d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) così detto TUSPP.

E più esattamente :

- (i) valore *nominale* pari ad euro 1,000 per azione;
- (ii) valore *peritale* asseverato al 30/06/2016, pari ad euro 1,282 per azione, tenendo conto che trattasi di partecipazione di minoranza;
- (iii) valore *negoziale* come da TUSPP sopra citato, pari ad euro 1,378 per azione.

Sulla base di quanto previsto dal titolo II, art. 7, cc. 5 e ss. dello Statuto di Poliservice S.p.A., si resta in attesa di conoscere se sussiste o meno l'interesse all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci di Poliservice S.p.A. che ne hanno diritto.

Espletati gli incombeni previsti in detta previsione statutaria senza che sia pervenuta comunicazione dell'esercizio, parziale o totale, del diritto di prelazione spettante agli altri soci di Poliservice S.p.A., si darà luogo alla procedura finalizzata alla cessione delle azioni in oggetto nei confronti del soggetto con il quale è stata esperita la procedura negoziata sopra citata e cioè con la Abruzzo Servizi s.r.l..

Distinti saluti.



p. COSEV Servizi S.p.A.
Il Presidente del C.d'A.
Avv. Gabriele Ranalli